

Comunicazione della Commissione relativa alla modifica dei dazi doganali di cui al regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

(98/C 395/06)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1256/96 ⁽¹⁾, il margine preferenziale per taluni prodotti originari dei paesi elencati nell'allegato II, parte I, al regolamento in questione si sopprime a partire dal 1° gennaio 1999.

I prodotti e i paesi interessati da tale soppressione del margine preferenziale dal gennaio 1999 sono i seguenti ⁽²⁾:

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitolo 1 e 2	Animali vivi, carni e frattaglie commestibili	Argentina Brasile Uruguay
Capitolo 3 1604 1605 1902 20 10	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; preparazioni e conserve di pesce; caviali e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Thailandia
Capitolo 4	Latte e derivati del latte, uova di uccelli, miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Messico
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Cina
Capitolo da 6 a 8	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci; frutti commestibili, scorze di agrumi o di meloni	Cile Messico Thailandia
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Brasile
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali, paglie e foraggi	Ucraina
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali, prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Indonesia Malaysia Filippine

⁽¹⁾ GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC.

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitolo da 16 a 23 ad eccezione dei codici 1604, 1605 e 1902 20 10	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; zuccheri e prodotti a base di zuccheri; cacao e sue preparazioni; preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria; preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; preparazioni alimentari diverse; bevande, liquori alcolici e aceti, residue e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Argentina Brasile Thailandia
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	Brasile

AIUTI DI STATO

C 3/97 (ex N 546/96)

Italia

(98/C 395/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente proroga dei termini degli aiuti a favore delle commesse acquisite che l'Italia prevede di accordare alla regione Sicilia

Con lettera riprodotta in appresso, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura aperta il 22 gennaio 1997 ⁽¹⁾.

«In seguito alla sua decisione del 22 gennaio 1997, la Commissione ha notificato al governo italiano con lettera SG(97) D/2836 del 15 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 163 del 30 maggio 1997, l'avvio della procedura nei riguardi del progettato regime di aiuti della Regione Sicilia a favore delle commesse acquisite.

Con lettera della Rappresentanza permanente n. 3569 del giugno 1998 le autorità italiane hanno manifestato l'intenzione di ritirare la notifica del progetto di aiuto che non era mai diventato operativo.

La Commissione ha l'onore di informare le autorità italiane che, tenuto conto delle osservazioni comunicate, essa ha deciso di chiudere la procedura avviata nei riguardi del progetto in questione.»

⁽¹⁾ GU C 163 del 30.5.1997.